



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1939

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. DAVIDE TOTARO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 1431 del 30 luglio 2020, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Davide Totaro, nato a Legnago (VR) il 4 giugno 1982;

PREMESSO che, nota del 2 dicembre 2021 (prot. n. 80654/21), Fideuram S.p.A. (di seguito anche “Intermediario” o “Fideuram”) ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità poste in essere dal Sig. Davide Totaro nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, precisando che le relative verifiche erano in corso di svolgimento;

PREMESSO che, con nota del 10 gennaio 2022 (prot. n. 4553/22), l'Intermediario ha trasmesso all'Organismo l'esito delle verifiche Audit in merito all'attività del Sig. Totaro;

PREMESSO che, dalle verifiche svolte, Fideuram ha rilevato un flusso di denaro in uscita dai conti correnti bancari di due clienti, [omissis], per complessivi 15.000 € in favore del Sig. Totaro, come dettagliato nella tabella che segue:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Data bonifico web	c/c ordinante	Ordinante	c/c beneficiario	Beneficiario	Causale	Importo in €
17/05/2021	[omissis]	[omissis]	[omissis]	Totaro Davide	disinv	5.000
01/06/2021	[omissis]	[omissis]	[omissis]		inv	3.000
12/10/2021	[omissis]	[omissis]	[omissis]		inves	7.000

PREMESSO che, con riferimento alle suddette operazioni l'Intermediario ha rilevato che l'operatività dispositiva via web risulta proveniente da un indirizzo IP appartenente alla rete aziendale - per quanto riguarda i bonifici di 5.000 e 3.000 € - e da un indirizzo IP privato, in uso anche al Sig. Totaro, per il bonifico di 7.000 €;

PREMESSO che, con particolare riguardo alla cliente, [omissis], la stessa ha presentato reclamo disconoscendo le due operazioni di bonifico per complessivi 10.000 € disposte tramite *home banking*, lamentando di aver comunicato i propri codici di accesso al consulente al solo scopo di ricevere informazioni sull'andamento degli investimenti;

PREMESSO che, con riferimento all'operazione addebitata sul conto del cliente, [omissis], lo stesso ha dichiarato all'Intermediario di aver concesso un prestito di 5.000 € al Sig. Totaro;

PREMESSO che, l'Intermediario ha altresì rilevato la difformità della firma della [omissis], apposta sulla modulistica cartacea dispositiva di n. 2 operazioni di giroconto, 25 ottobre e 12 novembre 2021 per complessivi 55.000 €, in uscita verso un rapporto di conto corrente alla stessa intestato presso Intesa Sanpaolo S.p.A.;

PREMESSO che, la [omissis] ha disconosciuto le firme apposte sui predetti moduli;

PREMESSO che, con riferimento all'operatività finora descritta, in occasione dell'incontro del 17 novembre 2021 con il personale dell'Intermediario, il Sig. Totaro ha riferito:

- che i n. 2 bonifici disposti a suo favore dal c/c intestato alla [omissis], dalla stessa disconosciuti, *“trattasi di operazioni concordate con la cliente finalizzate all'acquisto di criptovaluta a nome del consulente sul rapporto a lui intestato, ma di fatto eseguite per conto della stessa, aggiungendo di non aver ancora proceduto all'acquisto di tali valute virtuali per condizioni di mercato non favorevoli, ma allo stesso tempo di non disporre allo stato attuale dell'intera somma”*;
- di utilizzare il proprio conto corrente [omissis] per operare personalmente in criptovalute;
- di *“aver apposto di proprio pugno le firme per conto della cliente in calce alla modulistica”* dispositiva delle n. 2 operazioni di giroconto dalla posizione della [omissis] presso Fideuram in favore del c/c alla medesima intestato presso Intesa Sanpaolo;



- di aver ricevuto 5.000 € sul citato conto corrente presso Hype, da parte del cliente, [omissis], come *“aiuto finanziario da lui richiesto e concessogli dal cliente, suo amico, per far fronte a impellenti difficoltà finanziarie”*. Al riguardo, l’Intermediario ha evidenziato che il consulente ha fornito una ricostruzione confusa e contraddittoria, dichiarando *“dapprima [...] di un prestito, poi di un riconoscimento concessogli dal cliente per il guadagno ottenuto su un investimento [...] per poi tornare alla versione iniziale aggiungendo che “in teoria” il [omissis] dovrebbe aver memoria di tale operazione”*;
- la suddetta operatività è stata disposta per il tramite del proprio PC in quanto *“abitualmente si recava sia presso l’abitazione della [omissis] sia presso l’azienda del [omissis], i quali erano soliti comunicargli verbalmente il codice OTP ricevuto sui relativi smartphone per il successivo inserimento in procedura, finalizzato alla validazione delle operazioni”*;

PREMESSO che, con nota del 7 febbraio 2022 (prot. 9500/22), Hype S.p.A. ha confermato che sul conto n. [omissis] intestato al Sig. Totaro risultano essere stati accreditati complessivi 10.000 €, tramite le suddette due operazioni di bonifico da parte di un conto corrente riconducibile alla [omissis];

PREMESSO che, con successiva nota del 24 febbraio 2022 (prot. n.14266/22), Fideuram ha trasmesso, tra l’altro, copia di ulteriori reclami presentati dai clienti assegnati alle cure del consulente, aventi ad oggetto la sottoscrizione del servizio di consulenza evoluta *“SEI”* che gli stessi ritengono *“di non aver sottoscritto o di averlo fatto senza averne la piena cognizione”* chiedendo la revoca e la restituzione delle relative commissioni addebitate, pari a complessivi 11.065,66 €;

PREMESSO che, con successiva nota del 14 aprile 2022 (prot. n. 27004/22) Fideuram ha trasmesso, tra l’altro, l’esito delle ulteriori verifiche svolte sulla clientela coinvolta nell’anomala operatività posta in essere dal Sig. Totaro, in particolare è emerso:

- [omissis], l’importo complessivo distratto in favore del consulente è pari a 10.000 €, tramite due bonifici disposti, in data 1° giugno e 12 ottobre 2021, dall’*home banking* della cliente;
- [omissis], con reclamo del 20 dicembre 2021, ha chiesto la restituzione di complessivi 2.500 € addebitati dalla Banca nel mese di dicembre 2021 a seguito del contratto di adesione al servizio *“SEI”* e con successiva comunicazione del 26 gennaio 2022, raccolta dal personale dell’Intermediario, ha disconosciuto le firme apposte sul predetto contratto;
- [omissis], con reclamo del 27 dicembre 2021, ha chiesto il rimborso delle commissioni addebitate a seguito del contratto di adesione al servizio *“SEI”* per un importo pari a 1.618,08 € addebitate nel mese di ottobre 2021. La richiesta del cliente è stata soddisfatta dall’Intermediario;
- [omissis], con il reclamo del 22 dicembre 2021, ha riferito di aver sottoscritto il servizio *“SEI”* in occasione dell’apertura dei rapporti di conto corrente e del contratto di consulenza *“unici rapporti da me autorizzati”*. Il cliente ha altresì disconosciuto le sottoscrizioni apposte



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

sulla modulistica dispositiva per il disinvestimento parziale necessario alla copertura delle commissioni addebitate, pari a 2.777,59 €;

- [omissis], con reclamo del 15 febbraio 2022, ha chiesto il rimborso delle commissioni addebitate, nei mesi di ottobre 2021 e febbraio 2022, per l'attivazione del servizio "SEI", per un importo complessivo di 3.215,86 €. Sul punto, il cliente ha rappresentato in primo luogo di non aver "mai richiesto" il suddetto servizio "sul quale non sono mai stato informato" e, in secondo luogo, la firma ivi apposta "è stata estorta", essendo stata prospettata al cliente come la sottoscrizione di un ordine di disinvestimento;
- [omissis], nel reclamo dell'8 febbraio 2022, ha chiesto il rimborso delle commissioni, addebitate nei mesi di ottobre 2021 e dicembre 2022 per complessivi 2.630,65 €, derivanti dall'attivazione del servizio "SEI" che il cliente ha affermato di non aver richiesto, né sottoscritto;
- [omissis], nel reclamo dell'8 febbraio 2022 ha chiesto la restituzione dell'importo di 4.169,99 €, comprensivo delle commissioni addebitate, nei mesi di maggio 2021 e luglio 2021, per il servizio "SEI" e della somma derivante dagli investimenti effettuati. Il cliente ha altresì asserito di non aver chiesto e sottoscritto il suddetto servizio;

PREMESSO che, con la citata nota del 14 aprile, Fideuram ha riferito che le sottoscrizioni apposte sulla modulistica di attivazione del servizio di consulenza "SEP", riferibile ai [omissis], risultano apocriefe e, comunque, disconosciute dagli stessi clienti;

CONSIDERATO che i comportamenti posti in essere dal consulente come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare un'ipotesi di grave violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - acquisito la disponibilità di somme di pertinenza del cliente;
 - perfezionato operazioni non autorizzate dal cliente a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo;
 - contraffatto la firma del cliente su modulistica contrattuale e altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;
- art. 159, comma 6, per aver ricevuto dal cliente forme di finanziamento;
- art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alla violazione di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, all'entità del danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, l'acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, il perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela e la contraffazione della firma della clientela sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte ascrivibili al consulente è rinvenibile:

- nelle modalità con cui le stesse sono state poste in essere e nel numero di clienti coinvolti;
- nella reiterazione in un ristretto arco temporale delle condotte illecite quanto meno nel periodo maggio – ottobre 2021;
- nell'entità del danno cagionato alla cliente cagionato quantificabile quantomeno in un importo superiore a 25.000 €, di cui 10.000 € per le due operazioni di bonifico ricevute in assenza dell'autorizzazione della cliente;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che, dal complessivo esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del consulente e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità, pericolo che, nel caso di specie, risulta particolarmente rilevante in ragione del fatto che le condotte riscontrate sono state poste in essere dal consulente nel corso del mandato, in un ristretto arco temporale;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contiene elementi tali da suffragare l'esistenza



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Davide Totaro di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Davide Totaro, nato a Legnago (VR) il 4 giugno 1982, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF.

L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti